

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE ALTROMERCATO ETS"**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE**

Per effetto della volontà del fondatore "Mandacarù Onlus - Società Cooperativa Sociale per un Commercio Equo e solidale" è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ALTROMERCATO ETS"**.

Solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione potrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e avrà l'obbligo di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale della Fondazione è in Bolzano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Una sede operativa stabile della Fondazione è a Trento.

Con delibera del Comitato di Gestione possono essere istituite delegazioni e uffici sia in Italia che all'Estero, onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

**Art. 2**

**DURATA**

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

**Art. 3**

## **FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

La Fondazione è un'organizzazione senza fini di lucro, che intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di contribuire alla costruzione di una società equa e solidale, sia dal punto di vista economico che sociale, affermando e promuovendo i diritti e l'empowerment dei singoli, gruppi e comunità più svantaggiate, in un'ottica di sviluppo sostenibile, per la riduzione della povertà, della fame, delle disparità e disuguaglianze. La Fondazione intende, altresì, lavorare con la finalità di sensibilizzare ed educare ad una cittadinanza solidale e consapevole dei diritti di tutti i suoi componenti. A tal fine la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale a norma del D. Lgs. 112/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi nei seguenti settori di cui al D.Lgs 117/17, art. 5, co. 1: lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## **Art.4**

### **ATTIVITA'**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione svolgerà attività nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, nonché del commercio equo e solidale, sia con progetti di cooperazione a favore di comunità e popolazioni svantaggiate, sia con attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale. In particolare si occuperà di:

1. Elaborare e gestire progetti di cooperazione internazionale con un intervento organico sulle filiere produttive collegate al Commercio Equo e Solidale caratterizzate da una struttura socio-produttiva omogenea e simile, con lo scopo di migliorare le capacità produttive e le competenze gestionali dei destinatari degli interventi di cooperazione, avendo come ambito di intervento prioritario anchorché non esclusivo quello dei Paesi Emergenti inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee) definita dall'OCSE e utilizzando metodologie innovative;
2. Elaborare e gestire progetti di cooperazione internazionale in campo educativo, sociale, del microcredito e/o sostegno alla microimprenditoria, della salute, nonché progetti includenti interventi umanitari in situazioni di emergenza volti a migliorare le condizioni di vita dei destinatari degli interventi di cooperazione e delle loro famiglie, nonché le competenze gestionali delle organizzazioni destinatarie degli interventi di cooperazione, avendo come ambito di intervento prioritario anchorché non esclusivo quello dei Paesi Emergenti inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee) definita dall'OCSE e utilizzando metodologie innovative;
3. Elaborare e gestire progetti di cooperazione che siano volti a diffondere e promuovere una cultura di tutela e rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle relazioni sociali, economiche e commerciali, avendo come ambito di intervento prioritario anchorché non esclusivo quello dei Paesi Emergenti inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee) definita dall'OCSE e utilizzando metodologie innovative;
4. Promuovere e/o condurre studi e progetti di ricerca volti a verificare e migliorare le conoscenze relative alla fattibilità e alla gestione dei progetti sopra descritti, nonché all'impatto sociale, economico e/o politico dei progetti di cooperazione internazionale e di iniziative di Commercio Equo e Solidale;
5. Organizzare il Festival "Tutti Nello Stesso Piatto", nonché organizzare spettacoli teatrali, festival e rassegne cinematografiche, concerti musicali, mostre fotografiche, letture teatralizzate, come canale di comunicazione delle proprie finalità e attività istituzionali e strumento di attrazione per persone e fasce di età diverse dagli adulti ai bambini;

6. Realizzare attività formative, culturali ed educative indirizzate a favorire l'integrazione sociale e la promozione dei diritti umani e civili dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso:

- la diffusione di più ampie conoscenze nei settori della cooperazione e solidarietà internazionale, del commercio equo e solidale e della finanza solidale;
- l'incontro e lo scambio culturale con individui, gruppi, comunità, produttori di paesi e regioni economicamente e/o socialmente svantaggiati,
- la sensibilizzazione dei soggetti economici e degli attori istituzionali al fine di favorire il recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
- la promozione del corretto rapporto con l'ambiente;

7. Promuovere la cultura come coscienza civile, promozione di stili di vita sostenibili, strumento di crescita umana per tutti, scoperta e valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale delle popolazioni di tutto il mondo, in particolare di quelle in condizioni di svantaggio economico e sociale e dei produttori di commercio equo e solidale lì operanti;

8. Realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

9. Aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

La Fondazione può partecipare ai bandi per la realizzazione ed il finanziamento di progetti e centri di ricerca, emanati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento, dallo Stato e dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati.

Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni mobiliari e immobiliari occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese tutte le operazioni finanziarie, di investimento, le assunzioni di mutui e le prestazioni di garanzia, non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate ai sensi del TUB e del TUF.

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale rientranti nei settori sopra richiamati di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle disposizioni vigenti in materia.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida previste dall'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

## **Art. 5**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione:

Il Fondo di dotazione, intangibile, è costituito da:

- a) i conferimenti al Fondo di dotazione intangibile eseguiti all'atto della costituzione di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) o successivamente in denaro o beni mobili, mobili registrati o immobili ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore o da altri partecipanti;
- b) i beni mobili, mobili registrati ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) le liberalità fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni mobili e immobili strumentali;
- d) le rendite del patrimonio non utilizzate che, con delibera del Comitato di Gestione, siano destinate ad incrementare il Fondo di dotazione medesimo;
- e) i contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di dotazione e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

c) da contributi per l'attività svolta erogati da pubbliche amministrazioni, enti, imprese, privati;

d) da contributi e finanziamenti annuali o periodici disposti a favore della Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali da parte di soggetti privati o pubblici;

e) dai contributi di Fondatore, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

## **Art. 6**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario inizia con il giorno 1 (uno) gennaio e termina con il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Comitato di Gestione il bilancio consuntivo, previa presentazione all'Organo di Controllo.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Si applicano le previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il Comitato di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del medesimo D. Lgs. 117/2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il Comitato di Gestione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 117/2017.

## **Art. 7**

### **CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti della legge, dello Statuto e degli stanziamenti del Bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati ed in particolare del Fondo di Gestione.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Comitato di Gestione.

## **Art. 8**

### **FONDATORE**

Fondatore è "Mandacarù Onlus - Società Cooperativa Sociale per un Commercio Equo e solidale".

## **Art. 9**

### **PARTECIPANTI**

Con delibera del Comitato di Gestione possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

#### **a) PARTECIPANTI SOSTENITORI (O SOSTENITORI)**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o gli enti pubblici o privati di qualsiasi natura e specie residenti in Italia o all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Comitato di Gestione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **b) PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, gli Enti Privati, le Accademie, le Università italiane o estere che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di

gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Comitato di Gestione.

### **c) PARTECIPANTI VOLONTARI**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti residenti in Italia o all'estero che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Comitato di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Il Comitato di Gestione può altresì procedere, ricorrendo giustificati motivi, all'eventuale esclusione dalla categoria dei Partecipanti di uno o più soggetti.

Tutti i Partecipanti, nonché i Fondatori e i Membri degli Organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando una richiesta scritta al Comitato di Gestione e procedendo al suddetto esame presso la sede della Fondazione.

## **Art. 10**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di Gestione;
- l'eventuale Comitato Esecutivo;
- il Presidente ed eventuale Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Tutte le cariche sono gratuite, (salvo quella dell'Organo di Controllo per cui il Comitato di Gestione potrà stabilire una remunerazione).

## **Art. 11**

### **ATTRIBUZIONI DEL FONDATORE**

Spetta al Fondatore, che vi provvederà con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione:



- a) determinare il numero dei componenti il Comitato di Gestione e procedere alla loro nomina e, per gravi e comprovati motivi, alla loro revoca ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti;
- b) stabilire i criteri ed i requisiti affinché il Comitato possa attribuire la qualifica di Partecipanti, nelle diverse tipologie, a soggetti esterni;
- c) stabilire i criteri per l'elezione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti di membri del Comitato di Gestione;
- d) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- e) nominare l'Organo di Controllo.

Laddove il Fondatore dovesse addivenire, per qualsiasi causa, al proprio scioglimento, il Consiglio di Amministrazione del Fondatore provvederà, con propria delibera, ad individuare un soggetto giuridico riconosciuto e competente in materia di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale ed economia solidale che assuma tutte le prerogative attribuite dal presente statuto al Fondatore. Tale soggetto potrà essere individuato anche nell'ambito dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti Sostenitori.

## **Art. 12**

### **COMITATO DI GESTIONE**

Il Comitato di Gestione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo quanto stabilito dal Fondatore in sede di nomina.

La nomina è riservata al Fondatore ad esclusione dei membri riservati all'Assemblea dei Partecipanti nel numero stabilito dal Fondatore ai sensi dell'art. 19 ultimo comma dello Statuto.

Tutti i membri del Comitato di Gestione devono avere una competenza nelle materie di intervento della Fondazione e, preferibilmente, laddove possibile e utile alla Fondazione, uno di loro sarà di origine straniera. Essi restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili; essi rimangono in carica fino alla riunione indetta per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno dell'incarico.

Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato di Gestione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di un componente, il Fondatore deve provvedere alla nomina di altro componente che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione fra cui in particolare quelli di:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- b) approvare il bilancio consuntivo;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili e qualunque diritto sugli stessi;
- d) nominare i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali, Volontari;
- e) deliberare l'assunzione di un eventuale Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto;
- f) nominare un eventuale Comitato Esecutivo a cui delegare proprie attribuzioni, composto oltre che dal Presidente della Fondazione, da due membri, da scegliere tra i propri Membri;
- h) assumere e licenziare eventuali dipendenti, impiegati e dirigenti;
- i) approvare i regolamenti interni della Fondazione;
- l) approvare, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, le modifiche statutarie;
- m) deliberare, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento dell'Ente, la nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze e la devoluzione del patrimonio;
- n) deliberare le esclusioni di cui all'art. 9;
- o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Comitato di Gestione elabora, laddove richiesto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017, il bilancio sociale.

### **Art. 13**

#### **CONVOCAZIONE E QUORUM**

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta la prova della ricezione, fatto pervenire ai Membri al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico

recapito comunicati dal consigliere), in caso di urgenza il termine viene ridotto a tre giorni. In ogni caso il Comitato si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei Membri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro verbale del Comitato di Gestione.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei Membri in carica.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Si applica, in ogni caso, l'art. 2382 c.c.. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 14**

### **COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è un organo eventuale ed è composto da 3 (tre) membri eletti all'interno del Comitato di Gestione fra cui il Presidente. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei

componenti, purché quest'ultimi siano correttamente identificabili, e delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato viene presieduto dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano.

Il Comitato ha i compiti ad esso delegati dal Comitato di Gestione e permane in carica fino alla scadenza del Comitato che lo ha nominato.

L'organo viene convocato dal Presidente o da un altro componente a mezzo fax o posta elettronica con prova della ricezione, con quattro giorni di anticipo.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

## **Art. 15**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato Esecutivo e viene nominato dal Fondatore.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente cura la preparazione del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato di Gestione per l'approvazione, salvo quando viene nominato il Direttore Generale. In tal caso il Direttore cura la preparazione del bilancio consuntivo, che viene sottoposto all'approvazione del Comitato di Gestione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, la cui nomina eventuale spetta sempre al Comitato di Gestione. La carica di Presidente e Vice Presidente cessano al termine del rispettivo mandato.

## **Art. 16**

### **DIRETTORE GENERALE**

Ove ritenuto opportuno o necessario, il Comitato di Gestione provvede all'assunzione di un Direttore Generale della Fondazione, che sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Il Direttore Generale della Fondazione esegue sul piano operativo le delibere del Comitato di Gestione, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, ed è selezionato dal Comitato di Gestione preferibilmente fra coloro che una abbiano esperienza documentata per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.

Il Direttore Generale, se presente:

- a) cura la gestione della Fondazione;
- b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- c) è responsabile di predisporre il progetto del bilancio consuntivo;
- d) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Fondazione;
- e) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Gestione, di cui redige i verbali, fatta salva la facoltà di delegare la funzione ad altra persona.

Laddove il Direttore Generale della Fondazione non sia presente, le relative funzioni saranno svolte dal Comitato di Gestione o secondo le indicazioni prescelte dallo stesso.

## **Art. 17**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

Il Fondatore, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, nomina un organo di controllo, che potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora debba essere redatto in base alla normativa vigente, venga redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

## **Art. 18**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'art. 17 che precede, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Comitato di Gestione.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

## **Art. 19**

### **ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

I Partecipanti, quali definiti ai sensi del presente statuto, costituiscono nel loro complesso l'Assemblea dei Partecipanti.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione, che dovrà inviare avviso di convocazione indicando l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora della riunione spedito a tutti i Partecipanti con qualunque mezzo che consenta la verifica della ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno

di un'ora di distanza da questa. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Essa è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

All'Assemblea compete la nomina di uno o più componenti il Comitato di Gestione conformemente a quanto stabilito dal Fondatore in occasione di ogni rinnovo dello stesso.

Risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero dei consensi in occasione dell'assemblea convocata per tale finalità.

L'ammissione di un nuovo Partecipante è stabilita con deliberazione del Comitato di Gestione su domanda dell'interessato. La delibera dell'eventuale rifiuto all'ammissione deve essere inviata al richiedente entro 60 giorni dalla domanda.

Ciascun Partecipante ha diritto a un voto, ma può esercitarlo nelle riunioni del Collegio a condizione che sia in regola con i versamenti/contributi stabiliti dallo statuto e dai regolamenti.

## **Art. 20**

### **TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI**

La Fondazione eroga ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione non può corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017.

## **Art. 21**

## **VOLONTARI**

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

### **Art. 22**

#### **SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017 ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Comitato di Gestione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

### **Art. 23**

#### **CLAUSOLA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e le ulteriori norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è redatto con clausole uniformi al D.Lgs 117/2017, la cui piena efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 del D.Lgs 117/2017.

Con particolare riferimento alla qualifica ETS, la Fondazione potrà qualificarsi come tale e dovrà utilizzare tale qualifica nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, solo dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.